



**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO DEI
FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016.**

Approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 1632 del 17.11.2020

- Art. 1 Istituzione dell'albo dei fornitori e dei prestatori di servizi di ALFA
- Art. 2 Durata dell'iscrizione
- Art. 3 Soggetti ammessi
- Art. 4 Categorie di specializzazione e classi di importo
- Art. 5 Domanda d'iscrizione
- Art. 6 Requisiti per l'iscrizione
- Art. 7 Documenti e titoli per l'iscrizione
- Art. 8 Comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione
- Art. 9 Effetti e validità dell'iscrizione
- Art. 10 Riduzione, sospensione e cancellazione dell'iscrizione
- Art. 11 Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell'iscrizione
- Art. 12 Rinnovo ed estensione dell'iscrizione
- Art. 13 Pubblicità
- Art. 14 Trattamento dati personali
- Art. 15 Norme finali e di rinvio

§ § § § § § § §

ART. 1 - ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI ALFA

1. Ai sensi dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (in seguito "Codice") viene istituito un elenco di fornitori di beni e appaltatori di servizi, di seguito definito con il termine "Albo Fornitori".
2. L'elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (Fornitori o Prestatori di Servizi) per i quali risultano comprovati i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale di cui all'art. 83 del Codice, nonché l'assenza di motivi di esclusione, di cui all'art. 80 del Codice, dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000.
3. Nell'ambito dell'elenco ALFA può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i Soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi (di seguito anche "Servizi") o di forniture (di seguito anche "Forniture"), con le modalità stabilite nel presente Regolamento.
4. Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco.
5. Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
6. ALFA si riserva la facoltà di procedere ad apposita selezione di soggetti non inseriti nell'Albo, qualora, per la peculiarità del servizio da affidare e/o secondo ragioni di necessità adeguatamente motivate, si renda opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili al di fuori dello stesso (nel caso ad es. di particolari forniture o di servizi specialistici).
7. Il presente regolamento disciplina pertanto la procedura per l'istituzione e la tenuta dell'Albo fornitori per gli acquisti sotto soglia comunitaria di forniture di beni e servizi di ALFA.
8. In particolare la finalità che si intende raggiungere con il presente regolamento è di assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione dei fornitori e dei prestatori di servizi nelle procedure di valore inferiore alla soglia comunitaria. L'Albo sarà

utilizzato nelle procedure ristrette e negoziate, indette per l'acquisizione di forniture di beni e servizi, quale utile strumento di supporto al processo di approvvigionamento, articolato per tipologie e classi di importo. Alfa si avvale dell'utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione attivo su Consip per l'espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi compresi nei pertinenti elenchi di categorie, pertanto è necessario che i fornitori iscritti all'Albo risultino anche iscritti al MePa.

9. Resta ferma la possibilità per ALFA di invitare altri soggetti oltre al numero minimo previsto per ragioni di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche tecniche della fornitura o servizio.

ART. 2 - DURATA DELL'ISCRIZIONE

1. L'iscrizione avrà durata triennale, salva la verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa, così come disciplinato dal successivo art. 11.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI

1. Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all'art. 45 c.2, ad esclusione della lett. d) del Codice, compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4, e precisamente:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice.

ART. 4 - CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI DI IMPORTO

1. L'elenco è articolato in due sezioni:

a) Sezione I Fornitori di Beni

b) Sezione II Appaltatori di Servizi

2. Nell'ambito di ogni sezione l'Albo si suddivide per categorie e classi, secondo la tabella per categorie di specializzazione inserita nell'Allegato 1) "Elenco categorie" al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale.

3. Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di beni e servizi (vds. All. 1).

4. Le categorie previste per l'iscrizione all'Albo potranno essere oggetto di variazioni nel corso del tempo, adeguatamente pubblicizzate da ALFA.

5. Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

Classe 1 fino a € 40.000,00

Classe 2 da € 40.001,00 fino a € 100.000,00

Classe 3 da € 100.001,00 fino a € 214.000,00 (o in vigore al momento).

6. I fornitori sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo.

ART. 5 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. L'Albo è costantemente aperto alle iscrizioni.
2. Gli operatori economici devono presentare ad ALFA apposita domanda, precisando le categorie di specializzazione e le classi d'importo per le quali chiedono di essere iscritti.
3. I soggetti di cui all'art. 3 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:
 - è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
 - è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
 - è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
 - è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.
4. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.
5. Qualora i Soggetti di cui all'art. 3 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, ALFA prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.
6. La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.
7. La domanda, compilata secondo lo schema allegato (all. 2), corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 7, deve essere indirizzata ad ALFA – via San Vincenzo 4 - 16121 Genova, via pec all'indirizzo: direzione@pec.alfaliguria.it.

ART. 6 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, ad esclusione della lettera d), del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., in possesso - a pena di non iscrizione all'Albo medesimo - dei requisiti di seguito indicati:

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA' PROFESSIONALE:

- Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- Insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
- Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione elencati al comma 1 dell'art. 80 del Codice, devono essere rese direttamente anche da ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 80, compresi quelli cessati dalla carica (art. 80, comma 3, ultimo periodo, del Codice) nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione, o

antecedente la data della dichiarazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti, o della comunicazione di variazione di cui all'art. 11.

Nel caso in cui i sopra citati soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice, compresi quelli cessati dalla carica, fossero impossibilitati a renderle direttamente, le dichiarazioni in parola potranno essere rese – sotto la sua responsabilità – dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico richiedente (utilizzando il fac-simile Allegato 3) con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono;

- essere iscritto per attività inerenti alla/e categoria/e per cui si chiede l'iscrizione alla C.C.I.A.A. – Registro delle Imprese, con l'indicazione dell'attività per la quale è iscritto, il numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata e la data di termine, la forma giuridica, i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, ovvero nel registro professionale dello Stato di appartenenza nel settore di attività che consente l'assunzione del servizio (la dichiarazione dovrà essere effettuata utilizzando il fac-simile Allegato 3.

N.B. In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

B) REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA:

- Fatturato Globale

Il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, deve essere almeno pari all'importo delle classi per cui si chiede l'iscrizione ed almeno pari all'importo della classe più elevata qualora si chieda l'iscrizione a più classi nell'ambito della stessa categoria.

Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività $[(\text{fatturato richiesto}/3) \times \text{anni di attività}]$.

- Ovvero: idonee dichiarazioni bancarie

Le idonee dichiarazioni bancarie sono comprovate con attestazione di almeno un istituto di credito operante negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

Se l'operatore richiedente non è in grado per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le dichiarazioni richieste, può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo da ALFA (es. comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali).

Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le referenze bancarie devono essere possedute dal consorzio che chiede l'iscrizione.

C) REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

- Servizi Analoghi

Avvenuta esecuzione di contratti di servizi o di forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo – IVA esclusa - almeno pari all'importo delle classi per cui si chiede l'iscrizione ed almeno pari all'importo della classe più elevata qualora si chieda l'iscrizione a più classi nell'ambito della stessa categoria.

Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice il requisito di cui al presente paragrafo può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

ART. 7 - DOCUMENTI E TITOLI PER L'ISCRIZIONE

1. I soggetti che intendono essere iscritti all'Albo Fornitori di ALFA per le categorie di cui all'all. 1 devono presentare:

a) domanda di iscrizione, redatta utilizzando l'Allegato 2 (scaricabile dal sito internet: www.alfaliguria.it - sez. appalti e gare), la quale deve inoltre indicare il ramo di attività e dei prodotti e/o servizi offerti di cui all'Allegato 1;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione, redatta a **pena di inammissibilità** utilizzando l'Allegato 3 (scaricabile dal sito internet: www.alfaliguria.it - sez. appalti e gare).

In caso di consorzi la documentazione e la dichiarazione di cui ai precedenti punti deve essere prodotta anche da ciascun consorziato.

In caso di società e consorzi, poichè l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, o dell'istanza di iscrizione all'Albo, per le integrazioni successive, nel modulo dovranno essere indicate eventuali cessazioni dalla carica verificatesi nel suddetto periodo;

c) copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di firma;

d) informativa privacy debitamente sottoscritta dal legale rappresentante (Allegato 4);

e) Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di appartenenza di data non anteriore a sei mesi contenente la dichiarazione che la società/ ditta non si trovi in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata e che non siano in atto procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni. Per i cittadini di Stato membro dell'UE diverso dall'Italia, il certificato deve essere rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti;

f) Con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all'art. 6:

Per il fatturato globale:

- in caso di società di capitali: copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 dei bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. comprensivi della nota integrativa e corredati dalla documentazione attestante l'avvenuto deposito;

- in caso di società di persone: copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 dei bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi di legge;

ovvero, in alternativa: Modello Unico / Modello Redditi, completo di tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre esercizi corredato dalla relativa ricevuta di presentazione;

ovvero, in alternativa: Dichiarazioni annuali IVA corredate dalla relativa ricevuta di presentazione;

- in caso di impresa individuale: copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 del Modello Unico, completo di tutti gli allegati relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre esercizi corredato dalla relativa ricevuta di presentazione;

ovvero, in alternativa: Dichiarazioni annuali IVA corredate dalla relativa ricevuta di presentazione;

- in caso di consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili: copia dichiarata conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 dei bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. comprensivi della nota integrativa e corredati dalla relativa nota di deposito;

ovvero in alternativa: dichiarazioni annuali IVA relative agli ultimi tre esercizi corredate da ricevute di presentazione.

I bilanci e i modelli Unico devono riferirsi al medesimo triennio finanziario ed essere rispettivamente depositati o trasmessi alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco.

Per le idonee dichiarazioni bancarie:

- dichiarazioni bancarie in originale rilasciate da parte di almeno un istituto di credito operante negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993 n. 385 (vedi art. 6 del presente Regolamento, per eventuale documentazione alternativa).

g) Con riferimento ai requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale di cui all'art. 6:

Per i servizi analoghi:

- Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 circa l'avvenuto espletamento negli ultimi tre anni (ultimi 36 mesi), antecedenti la data della domanda di iscrizione, di servizi o di forniture riguardanti la categoria per la quale si chiede l'iscrizione all'elenco.

Per ciascun servizio o fornitura dovrà essere specificato: il Committente, l'oggetto del servizio o della fornitura, l'importo, la percentuale dell'importo attribuibile alla categoria per cui si chiede l'iscrizione, il periodo di esecuzione e, per quelli in corso, la percentuale di avanzamento.

Nel caso in cui i servizi siano stati eseguiti in Raggruppamento con altri Soggetti, deve essere specificata la quota di partecipazione al raggruppamento stesso.

- ovvero, in alternativa: copia dei contratti e delle relative fatture emesse da cui si evincono gli incarichi per l'espletamento di prestazioni rientranti nelle categorie di specializzazione oggetto della domanda di iscrizione, eseguiti nei tre anni (36 mesi) antecedenti la data della domanda d'iscrizione, nonché riportante i dati sopra menzionati, laddove applicabili.

E' facoltà del Fornitore presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della presentazione dell'impresa.

ART. 8 - COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. ALFA provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta.

2. Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo apposti dall'ufficio preposto.

3. Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.
4. ALFA comunicherà l'esito del procedimento di iscrizione specificando le categorie di specializzazione e le relative classi di importo per cui il Soggetto richiedente sia risultato iscritto.
5. Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il Soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente regolamento.
6. Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, l'istanza di iscrizione verrà respinta.
7. Nel caso di cui al comma precedente verranno comunicati tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art.10-bis della l.241/90, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

ART. 9 - EFFETTI E VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE

1. L'iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dall'articoli 83 del Codice, mentre per quanto concerne le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, viene fatta salva ulteriore verifica in occasione delle singole procedure di affidamento.
2. L'inserimento all'Albo Fornitori di Alfa non comporta un diritto di invito a tutte le procedure attivate sulla base delle categorie per cui si è iscritti.
3. L'iscrizione all'elenco fiduciario ha validità triennale (trentasei mesi) con decorrenza della comunicazione dell'esito della relativa domanda o del suo eventuale rinnovo, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione.
4. Nel momento in cui ALFA ritenga di avvalersi dell'elenco ai fini dell'art. 36 del Codice, con le modalità ivi previste, gli operatori iscritti all'elenco saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità.
5. L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, nonché, qualora risulti iscritto alla categoria un numero eccessivo di operatori economici, ricorrendo al sorteggio. In quest'ultimo caso, la data in cui avverranno le operazioni di sorteggio sarà resa nota mediante pubblicazione del relativo avviso sul profilo di committente di ALFA almeno cinque giorni prima dell'invio delle lettere di invito.
6. In caso di ridotto numero di iscritti, resta ferma la facoltà dell'Ente di invitare alle procedure per la scelta del contraente altri operatori ritenuti idonei.
7. L'iscrizione all'Albo non dà alcun diritto al fornitore di essere invitato alle diverse procedure indette dall'ente che provvederà comunque a garantire la trasparenza e l'imparzialità nella selezione degli operatori economici da invitare.

8. Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nelle lettere d'invito.

9. In ogni caso l'Ente si riserva di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori di carattere tecnico, economico e/o amministrativo per l'ammissione alla presentazione delle offerte.

ART. 10 - RIDUZIONE, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE

1. ALFA, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, a riduzione o a cancellazione della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l'impresa interessata.

2. Il provvedimento di cancellazione o di non iscrizione è disposto nei seguenti casi:

- a) richiesta di cancellazione inoltrata dall'operatore economico;
- b) cessazione dell'attività dell'operatore economico;
- c) perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo;
- d) mancata o mendace dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
- e) mancato invio della dichiarazione sostitutiva aggiornata, quando richiesta da Alfa entro il termine prestabilito;
- f) mancata produzione della documentazione probatoria comprovante i requisiti di iscrizione, entro il termine prestabilito;
- g) mancata presentazione di offerta a seguito di espresso invito, per tre volte consecutive, nel corso degli ultimi due anni, senza aver fornito valide motivazioni;
- h) significative irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali (reiterati ritardi non giustificati nelle consegne, ripetute contestazioni al momento della consegna dei beni e delle prestazioni del servizio, forniture di beni e servizi con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti ecc.);
- i) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- j) accertata inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi;
- k) altri eventuali casi previsti dalla normativa.

3. La non iscrizione o la cancellazione è disposta con provvedimento dirigenziale.

4. La ditta nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di cancellazione non può chiedere di nuovo la iscrizione prima che siano trascorsi 12 mesi dalla cancellazione.

ART. 11 - SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

1. Relativamente alle segnalazioni delle variazioni, gli operatori iscritti nell'elenco devono comunicare ad ALFA tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 6, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'elenco stesso.

2. Tale comunicazione deve essere effettuata formalmente entro trenta giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

3. Per quanto riguarda il mantenimento dell'iscrizione, i soggetti interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione all'elenco, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice nonché il perdurare di quelli relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente art. 6.

4. I soggetti iscritti devono, pertanto, produrre ad ALFA, ogni anno successivo a quello in cui è stata concessa l'iscrizione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al DPR 445/2000, attestante la permanenza di tutti i requisiti di iscrizione.

Art. 12 - RINNOVO ED ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE

1. Relativamente al rinnovo, almeno due mesi prima della data di scadenza del triennio di validità dell'iscrizione, l'operatore economico deve presentare apposita domanda intesa al rinnovo dell'iscrizione stessa, corredata di autocertificazione che confermi i requisiti già dichiarati nonché di eventuale documentazione integrativa.

2. ALFA comunica l'esito del procedimento di rinnovo con le stesse modalità di cui al precedente art. 8.

3. La durata dell'iscrizione avrà validità per il successivo triennio.

4. Per quanto riguarda l'estensione, l'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d'importo, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e negli altri requisiti speciali richiesti dall'art. 6.

5. La domanda di estensione dell'iscrizione deve indicare le categorie di specializzazione e le classi d'importo di cui si chiede l'aggiornamento.

6. Nel caso di estensione dell'iscrizione il Soggetto interessato deve corredare la relativa domanda della documentazione di cui all'art. 7 nelle parti applicabili alle nuove categorie di specializzazione.

7. In caso di estensione, resta ferma la scadenza dell'iscrizione in corso.

ART. 13 - PUBBLICITA'

1. Le modalità e la pertinente documentazione relativa alla procedura di iscrizione negli elenchi fiduciari di ALFA dei fornitori e dei prestatori di servizi sono pubblicati sul sito informatico di ALFA (www.alfaliguria.it).

ART.14 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che ALFA gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'elenco fornitori.

2. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

3. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

Art. 15 – NORME FINALI E DI RINVIO

1. Il presente Regolamento, così come ogni sua modifica ed integrazione, è pubblicato sul sito internet di ALFA. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., alle Linee Guida Anac recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e ad ogni altro atto di natura normativa o regolamentare vigente in materia.

2. Elenco allegati al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale:

- 1) Elenco categorie
- 2) Schema domanda di iscrizione
- 3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
- 4) Informativa privacy.